

rosamente circoscritta all'ambito anagrafico. Altro discorso è, poi, quello relativo all'eventuale estensione, al di là degli effetti anagrafici, dell'ambito operativo dell'art. 4 D.P.R. n. 223/1989 — della nozione di famiglia dallo stesso considerata — da parte di altre norme o di altre Amministrazioni (a mezzo di comportamenti o di atti amministrativi). Tale ipotesi, che tuttavia travalica i confini della controversia per cui è causa così come portata all'esame del giudice amministrativo, giustificherà, semmai, l'azionabilità di una questione di legittimità costituzionale (della norma di legge relativa) o la contestazione specifica (anche mediante impugnativa) del comportamento e dell'atto fondati sulla nozione di «famiglia anagrafica» ad effetti diversi da quelli anagrafici.

4. Quanto alla contestazione della condanna alle spese del giudizio, disposta dalla sentenza appellata, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile, la condanna della parte soccombente alle spese processuali costituisce la regola. Pertanto, in sede di appello, è sindacabile l'esercizio, da parte del giudice, del potere di compensazione delle spese processuali, ma non la mancata compensazione (se non in caso di soccombenza reciproca: si veda, in tal senso, la decisione della Sezione 31 gennaio 1991, n. 95).

5. L'appello, pertanto, deve essere respinto e, conseguentemente, la sentenza impugnata va confermata integrandone la motivazione.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) respinge l'appello in epigrafe specificato e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata integrandone la motivazione.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio rinviata del 4 maggio 1994, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), con l'intervento dei seguenti magistrati: Anelli Carlo - Presidente. Trovato Pier Giorgio - Consigliere.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA -
7 luglio 1994, n. 1072.**

I concetti di residenza e di domicilio non sono logicamente antitetici, ma correlati l'uno all'altro, essendo, ai sensi dell'art. 43 c.c., il domicilio nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed inte-